Deliberazione n. 105/2021/PAR/Scorzè (VE)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 marzo 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti), approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, poi modificato con le deliberazioni delle stesse Sezioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1, nonché con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008 n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3", in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009, oltre che dalla delibera 17/SEZAUT/2020, nonché con deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.

54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata p.c. dal Sindaco del Comune di Scorzè, con nota in data 22 gennaio 2021 (prot. Cdc n. 1188 del 26 gennaio 2021), successivamente pervenuta anche tramite CAL, con nota prot. n. 1509 del 28 gennaio 2021 (prot. CdC n. 2339 del 29 gennaio 2021);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2021, di convocazione della Sezione per l'adunanza dell'11 marzo 2021 in cui, dopo una discussione sull'argomento, l'esame nel merito del parere è stato rinviato per approfondimenti;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 19/2021, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

PREMESSO IN FATTO

In data 22 gennaio 2021, il Comune di Scorzè ha trasmesso al CAL e per conoscenza a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2013, n. 131.

La predetta richiesta di parere è successivamente pervenuta anche per il tramite del medesimo CAL, con nota prot. Cdc n. 2339 del 29 gennaio 2021.

In particolare, nella citata richiesta il Comune ha posto il quesito di seguito indicato:
"*dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 è stata pubblicata la legge n. 178 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in vigore del 1° gennaio 2021, che consente ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%) consentendo l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che gli stessi Comuni possono utilizzare, anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006;*

visto che è previsto che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché di quelle statali che verranno assegnate a ciascuno con DPCM mediante riparto in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei Comuni stessi ……; si può ritenere che la portata innovativa delle citate disposizioni, abbia effetto derogatorio alle norme di limitazione al lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122?".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve innanzitutto osservarsi che, prima di esaminare la questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, è necessario verificare se la richiesta presenti i presupposti di ammissibilità soggettiva (provenienza da organo legittimato) ed oggettiva (in particolare, l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, nonché i caratteri di generalità ed

astrattezza), indicati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, con l'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 (in seguito integrato con le deliberazioni nn. 5/AUT/2006, 9/SEZAUT/2009 e 17/SEZAUT/2020), nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.

Questa Sezione, nell'accertamento della sussistenza dei suddetti presupposti soggettivi ed oggettivi, legittimanti l'esercizio della funzione consultiva, deve quindi valutare che la richiesta di parere:

- sia avanzata dall'organo politico di vertice/rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune, Città metropolitane);

- riguardi la materia della contabilità pubblica, il cui ambito va limitato alla "normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006); il concetto di contabilità pubblica, dunque, "consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici" (SSRR in sede di controllo n. 54/CONTR/2010);

- abbia rilevanza generale e astratta, non potendo "concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale …" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006), non implichi valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non crei commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenga collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa.

In tal senso, va rilevato che la richiesta di parere, pur originandosi da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, deve essere preordinata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti in materia di contabilità pubblica.

La stessa richiesta non può invece essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale, restando attribuita all'ente ogni valutazione in merito all'attività amministrativa da porre in essere.

Diversamente opinando, la funzione attribuita a questa Corte si tradurrebbe in una non consentita attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, sollecitata dall'interessato al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. *ex multis* Sezione di controllo per la Campania, deliberazione n. 26/2018/PAR; Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 492/2015/PAR).

Devono perciò ritenersi inammissibili le richieste di parere che implichino valutazioni su casi o atti gestionali, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente, configurando una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte medesima nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali.

Analogamente, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere che si traducano in

una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa o che implichino un esercizio della funzione consultiva successivo all'esecuzione, da parte dell'ente, di atti e/o attività connessi alla questione oggetto della richiesta stessa.

Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere risulta ammissibile.

La predetta richiesta è stata sottoscritta dal Sindaco (soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale, ex art. 50, comma 2, TUEL) ed è pervenuta da un Comune (ente espressamente indicato dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131), (anche) per il tramite del CAL (organo previsto dall'art. 123 della Costituzione).

È stato dunque seguito il percorso ordinario di trasmissione, previsto anche al fine di evitare - in ossequio ai generali principi di economicità, efficienza e di semplificazione amministrativa - la proposizione di richieste non adeguatamente valutate sotto il profilo preventivo dell'ammissibilità.

Per quanto concerne il profilo oggettivo, deve ricordarsi che, affinché la Corte dei conti possa esprimere il parere richiesto, la questione posta deve avere carattere di generalità ed astrattezza, traducendosi in una richiesta che consenta di affermare principi applicabili ad una serie indefinita di casi, ed essere inquadrabile nell'ambito della contabilità pubblica.

Orbene, la questione sottoposta all'esame della Sezione presenta tali requisiti, implicando la corretta interpretazione di norme in materia di personale ed essendo attinente, tra l'altro, a disposizioni normative dettate da esigenze di coordinamento della finanza pubblica; la richiesta avanzata risulta pertanto ammissibile.

Ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte dei conti (ed in particolare della Sezione delle Autonomie, che ha costantemente deciso nel merito le questioni sollevate con riferimento alla spesa per il personale degli enti locali), nonché in alcune sentenze della Corte costituzionale la quale, con riferimento alla predetta tipologia di spesa, ha evidenziato che tale voce di costo "*per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente*" (cfr. Corte cost. n. 69/2011).

Più in generale, va peraltro ricordato che si è affermata una visione dinamica della nozione di contabilità, essendo stato stabilito, tra l'altro, che "la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe ….. senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR. in sede di controllo n. 54/CONTR/2010).

Nel merito, va osservato che l'art. 1, comma 69, della L. n. 178/20 stabilisce quanto segue: **"** *Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai*

maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all' articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall' articolo 1, commi 557 , 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ".

Il successivo comma 70 prevede, inoltre, che *"Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021."*

Le predette disposizioni prevedono dunque che i Comuni, al fine di far fronte all'erogazione dei benefici ex art. 119 del D.L. n. 34/20 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), possano assumere personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

L'art. 1, comma 557 di quest'ultima legge, in particolare, stabilisce che "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia .....*".

Il citato comma 557 quater, inoltre, prevede che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Il predetto comma 562, poi, stabilisce che "*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto* di *stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente* intervenute *nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*".

Il Comune di Scorzè chiede se le disposizioni di cui all'art. 1, commi 69 e 70, della L. 178/20 consentano di derogare (anche) all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10.

Quest'ultima norma fissa, tra l'altro, un limite alla spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni/contratti di collaborazione continuata e continuativa (pari al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009). Il testo normativo ha stabilito, in particolare, quanto segue*:" A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62 , 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7 , comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (111), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (omissis). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato*

con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

I limiti alla spesa introdotti dalle disposizioni richiamate mirano sostanzialmente ad arginare l'utilizzo di forme di lavoro flessibile, affiancandosi al vincolo preesistente, posto alla spesa complessiva per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/06.

Analogamente a queste ultime disposizioni, quelle di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10 sono ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica e costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

Il predetto comma 28 prevede infatti esplicitamente che "*Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale".*

La Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2012, ha in proposito stabilito che la norma di cui all'art. 9, comma 28, emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, *"pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato".*

È stato inoltre affermato, al riguardo, che l'art. 9, comma 28, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva, rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Come osservato dalla recente giurisprudenza della Corte dei conti, i limiti "quantitativi" alla spesa, introdotti dall'art. 9, comma 28, si inseriscono in un più generale disegno volto, da un lato, a porre un freno all'uso di contratti di tipo flessibile in elusione dei vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, dall'altro ad evitare l'insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le esigenze di stabilizzazione.

In generale, è stato poi affermato che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 69 del 2011 Corte costituzionale, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

La rilevata configurazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, quale principio generale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che (come già affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale per l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006), ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (cfr., per la L. 296/06, Sez. controllo Veneto, n. 177/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, n. 61/2019/PAR).

Orbene, nel testo dell'art 1, commi 69 e 70 della L. 178/20, non è rinvenibile alcuna deroga esplicita al predetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/10.

Eccezioni a quest'ultima disposizione sono invece previste in altri commi dell'art. 1, L.

178/20.

In particolare, il comma n. 993 prevede che "*Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ".*

Analogamente, il legislatore è specificamente intervenuto per esentare alcune fattispecie dall'art. 1, comma 557 e segg. della legge n. 296/2006.

Si tratta di ipotesi ben determinate di esclusione dall'applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, che confermano, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in materia e, dall'altra, la validità della linea ermeneutica (*ubi lex voluit dixit*) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita (cfr. Sez. delle autonomie, n. 21/SEZAUT/2014/QMIG).

Deve perciò escludersi che la deroga all'art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell'art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all' art. 9, comma 28, del D.L. 78/10.

Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest'ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l'altro, come già rilevato, che " *I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti".*

Da quest'ultima norma, oltre che dalle numerose pronunce giurisprudenziali via via intervenute in materia di spesa per il personale (SS. RR. in sede di controllo, n. 7/CONTR/11; Sez. delle autonomie nn. 21/2014/QMIG e 23/2017/QMIG; Sez. controllo Liguria, n. 116/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte n. 4/19/PAR) si desume più in generale che, dai limiti di finanza pubblica considerati, sono escluse le spese specificamente finanziate da un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stesso ente locale (principio della neutralità finanziaria).

Si tratta di ipotesi di esenzione comunque molto circoscritte, fondate appunto sulle peculiari modalità di finanziamento delle predette spese, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica.

Ebbene, come si è già osservato, l'art. 1, comma 70, della L. 178/20 prevede che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al precedente comma 69 i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata "da altri soggetti", e cioè, nell'ipotesi considerata, dal MISE.

Va peraltro osservato che, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, i suddetti limiti non si applicano, comunque, neppure alle Regioni e agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'esenzione dall'applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l'Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.

Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

A tale proposito, la Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 2/2015/QMIG, ha infatti chiarito che gli Enti rispettosi della riduzione della spesa di personale (ex art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006), seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, "*ricadono inevitabilmente in quello - comunque più favorevole - del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009*".

La citata Sezione ha evidenziato che la *ratio* dell'esclusione dal rigore per le situazioni implicanti esigenze premiali, ammessa dalla norma, si risolve, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite.

PQM

nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Scorzè.

Copia del presente parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al CAL, al Sindaco e al Segretario Comunale del Comune di Scorzè.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Daniela D'Amaro	f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 15 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini